



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale *Con immediata esecuzione*

COPIA

N. 10 del 21 maggio 2014

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio formatosi in conseguenza della sentenza del Giudice di Pace di Misilmeri n.172/13 del 21.11.2013, relativa alla controversia tra questo Comune e il signor Giuseppe Reina.-

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 11:00, nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6 agosto 2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui all'art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei Sigg:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1) Dott. Enrico GULLOTTI | presente |
| 2) Dott.ssa Rosanna MALLEMI | presente |
| 3) Dott. Alfio PULVIRENTI | presente |

La Commissione adotta la seguente deliberazione con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Anna Genova;

Esaminata la proposta in oggetto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area 8 – Servizi tributari e informatica

- per la regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area 2 Economico – finanziaria;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13.05.2014, giusta verbale n. 7/2014;

Delibera

di approvare la proposta di deliberazione, in oggetto, allegata alla presente;

di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva.

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Commissione straordinaria

Proponente: Giuseppe Di Chiara, funzionario responsabile Area 8 – Servizi tributari e informatica

Servizio interessato: Area 8 – Servizi tributari e informatica

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio formatosi in conseguenza della sentenza del Giudice di Pace di Misilmeri n.172/13 del 21.11.2013, relativa alla controversia tra questo Comune e il signor Giuseppe Reina.-

Data: 16 aprile 2014

Pareri

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 16 aprile 2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 8
SERVIZI TRIBUTARI E INFORMATICA**

F.to: Giuseppe Di Chiara

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Lì, 16 aprile 2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 2
ECONOMICO FINANZIARIA**

F.to: Dr.ssa Bianca Fici

Il funzionario responsabile dell'Area 8 - Servizi tributari e informatica

Premesso che:

- l'ex Area Servizi tributari – Recupero canoni acquedotto di questo Comune, in data 21.6.2013 ha emesso a carico del signor Reina Giuseppe, nato a Cefalà Diana il 21.7.1951, residente a Roma nel viale Degli Astri n.5, C.F. RNEGPP51L21C240K, nella qualità di erede della deceduta signora Di Stefano Maria, l'ingiunzione di pagamento n.227, dell'importo di euro 1.418,71, concernente canoni, eccedenze ed accessori dell'acqua potabile fornita dal servizio acquedotto all'utenza n.959;
- con atto di citazione in giudizio pervenuto al Comune il 24.7.2013 e acclarato al n.24277 del protocollo, il signor Reina Giuseppe ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri l'ingiunzione di pagamento predetta, chiedendone l'annullamento per una serie di motivi, il più importante dei quali legato alla sostituzione, avvenuta nell'agosto del 2004, del misuratore idro volumetrico dell'utenza, circostanza da cui sarebbe scaturita, secondo il ricorrente, l'infondatezza della pretesa creditoria del Comune;
- dall'approfondimento del fascicolo dell'utenza predetta – prelevato presso gli uffici dell'ex servizio acquedotto, ove era depositato – operato a seguito dell'atto di citazione pervenuto, è emerso, tra l'altro, che:
 - su richiesta della deceduta signora Di Stefano Maria, il misuratore idro volumetrico dell'utenza era stato dichiarato, in data 19.8.2004, “guasto da cambiare” dal personale del servizio acquedotto, come risultante dal relativo verbale di verifica sottoscritto dal personale medesimo;
 - della superiore circostanza non si era tenuto conto al momento dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, in quanto non risultante dagli atti dell'ufficio recupero canoni acquedotto (neanche il ricorrente, del resto, era a conoscenza di detto specifico verbale);
- avendo verificata la effettiva fondatezza del motivo principale del ricorso, l'ex Area Servizi tributari – Recupero canoni acquedotto, ha proceduto in autotutela, con atto prot. n.28295 del 9.9.2013, all'annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata;
- l'atto di annullamento è stato notificato al ricorrente al domicilio dallo stesso eletto presso lo studio del proprio legale di fiducia;
- con lettera in data 5.11.2013, prot. n.35550/848/AI, l'ex Area I – Affari generali, istituzionali e legali, ha comunicato all'Ufficio del Giudice di Pace di Misilmeri l'adozione dell'atto di annullamento in autotutela dell'ingiunzione di pagamento impugnata;
- il Giudice di Pace di Misilmeri, con sentenza n.172/13 emessa il 21.11.2013, ha deciso, su esplicita insistenza del ricorrente e pur prendendo atto dell'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, di condannare comunque il Comune di Misilmeri al rimborso in favore del ricorrente medesimo delle spese processuali, liquidate in complessive euro 300,00, di cui euro 100,00 per spese vive e euro 200,00 per onorari;
- con atto di precetto pervenuto il 17.1.2014 e acclarato al n.1578 del protocollo, il ricorrente ha notificato a questo Comune la succitata sentenza,

munita della formula esecutiva in data 17.12.2013, con l'intimazione a pagare, entro il termine di 10 giorni, la complessiva somma di euro 511,26, di cui euro 353,76 a titolo di spese processuali (comprehensive di IVA e CPA) per come liquidate dal Giudice di Pace ed euro 157,50 quali spese e onorari di precetto;

Tutto ciò premesso;

Visto l'art.194 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, relativo al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;

Considerato che il debito derivante dalla sentenza e dall'atto di precetto di cui sopra rientra nella casistica indicata nel comma 1 del predetto art.194;

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in trattazione si è in presenza di un debito fuori bilancio legittimamente formatosi e perciò oggi riconoscibile come tale;

Visto l'art.52 del vigente regolamento comunale di contabilità, relativo ai debiti fuori bilancio;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Sottopone all'esame della Commissione straordinaria la seguente proposta di deliberazione

-Riconoscere legittimo il debito fuori bilancio in premessa indicato, ammontante a complessivi euro **511,26**, formatosi in conseguenza della sentenza del Giudice di Pace di Misilmeri n.172/13 del 21.11.2013, relativa alla controversia tra questo Comune e il signor Giuseppe Reina;

- Dare atto che:

- la spesa in questione può essere fronteggiata con i mezzi ordinari del redigendo bilancio dell'esercizio finanziario 2014, mediante imputazione sul cap. PEG 201 intervento 1.01.04.08 "Oneri straordinari della gestione corrente";

- con successivo separato atto, il funzionario responsabile del servizio interessato provvederà a porre in essere ogni conseguente adempimento di natura gestionale;

- Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività, al fine di procedere con la massima tempestività al pagamento del debito in questione.-

pre-imp.149/2014

Il proponente
F.to: Giuseppe Di Chiara

Letto, approvato e sottoscritto.-

LA COMMISSIONE

F.to: dott. Enrico Gullotti

F.to: dott. Alfio Pulvirenti

F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Anna Genova

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, li 26.05.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo on line dal 26.05.2014 al 10.06.2014
Defissa il 11.06.2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 21.05.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Anna Genova
